

In che termini l'altezza dei parapetti e delle ringhiere di scale e balconi è riconducibile al CIS?

Quesito 7 del 17.05.2017

Nell'ambito della redazione di un CIS di primo livello: _

-Va rilevata e documentata l'altezza dei parapetti e delle ringhiere delle scale e dei balconi?

-In caso affermativo, qualora fosse rilevato un valore inferiore al valore di norma vigente all'atto della redazione del CIS (i.e.110 cm per quanto oggi vigente) va identificata come anomalia-non conformità?

- E qualora classificata come anomalia-non conformità l'adeguamento dell'altezza deve essere definita come prescrizione cogente per il conseguente rilascio con validità estesa del CIS e quindi la proprietà è costretta a procedere con i lavori di adeguamento?

Risposta del 22.05.2017

L'altezza dei parapetti è un tema non riconducibile al CIS ma ai regolamenti che disciplinano le caratteristiche costruttive degli edifici (regolamento edilizio, regolamento barriere arch ecc).

Nel CIS ci si occupa di sicurezza statica e non di conformità agli altri regolamenti tecnici; il tecnico può eventualmente segnalarlo ma non si ritiene necessario l'adempimento di ripristino in relazione all'emissione del CIS.

Per la verifica statica dei parapetti il tecnico, nella stesura del CIS, deve dichiarare se questi sono in grado di sopportare i carichi di progetto originali dell'epoca di costruzione o meno.

In caso positivo non verranno date prescrizioni, salvo indicare nel CIS che i parapetti non sono in grado di portare i carichi attuali; in caso di parziale esito negativo, come per esempio nel caso di forte degrado di alcune parti, è corretto segnalare che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza rispetto alle norme preesistenti, sempre segnalando l'inadeguatezza rispetto alle norme attuali. Nel caso di sostituzione completa dei parapetti o di degrado generalizzato, occorre invece fare un nuovo progetto degli stessi che ovviamente andrà fatto con la normativa oggi cogente.

Si segnala però che se i parapetti fanno parte di un luogo di lavoro, non per le NTC, nè per il regolamento edilizio ma per il DM 81/2008, questi andrebbero adeguati al carico e alle altezze della norma attuale in relazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro al fine di una riduzione del rischio (DVR).